

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 22/04/2025

FATTO

1. Con riferimento a un finanziamento su cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20.2.2019 (TAN 7,11%), il ricorrente provvedeva (nell'anno 2023) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 50 (su 120 previste).
2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, il ricorrente lamentava la mancata restituzione, pro quota, di quanto dallo stesso versato a titolo di spese di istruttoria (euro 466,67) e di commissioni di intermediazione (euro 2.102,10), per un totale complessivo di euro 2.568,77. Lamentava, altresì, l'illegittimità della commissione di estinzione anticipata praticatagli, pari a euro 164,20, così reclamando, in totale, il rimborso della somma di euro 2.737,97.
3. Chiedeva quindi all'intermediario il rimborso dei costi in questione; ricevendo, però, riscontro negativo, proponeva, conseguentemente, il ricorso introduttivo della presente procedura (nel quale ribadiva quanto già richiesto e domandava, altresì: la restituzione di quote eventualmente versate in eccedenza, le spese legali (quantificate in euro 200,00) e di procedura e gli interessi legali).
4. Ha resistito l'intermediario (dichiarando, in via preliminare, che a far data dal 28 febbraio 2019, la gestione dei ricorsi presentati è stata esternalizzata alla Capogruppo), asserendo:

- la rimborsabilità dei soli costi recurring, alla luce della giurisprudenza UE successiva alla c.d. Lexitor (il riferimento è a Corte giust. sent. Unicredit/Bank Austria C-555/21), anche al fine di evitare ingiustificati arricchimenti del cliente;

- l'applicabilità, nel caso di specie, non della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria ma, piuttosto, quella di cui all'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/50, in quanto *lex specialis*.

Quanto alle commissioni di intermediazione, ha eccepito anche, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di somme corrisposte a terzi.

Rilevata, poi, l'assenza di somme da retrocedere in merito ad eventuali quote versate successivamente all'estinzione del contratto, in merito alla richiesta di spese legali ha ricordato l'orientamento dell'Arbitro in materia, sottolineando il carattere seriale della vicenda e l'impossibilità di refusione delle spese legali.

Quanto alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata ha dedotto che la stessa, prevista contrattualmente, è stata applicata in conformità della disciplina contenuta nell'art.125-sexies del TUB e che peraltro il ricorrente non ha indicato in alcun modo i motivi della sua eventuale illegittimità.

Su tali premesse ha quindi concluso per il rigetto del ricorso (o, in via subordinata, per la decurtazione, da quanto ritenuto dovuto, delle somme già rimborsate, per come in atti documentato).

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, va rilevato che – secondo un orientamento condiviso dai Collegi territoriali, al quale questo Collegio intende dare continuità – la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è sempre l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato (così Coll. coordinamento ABF, n. 6816 del 27 marzo 2018), anche ove vengano in considerazione somme corrisposte a terzi.

Non può quindi accogliersi l'eccepito difetto di legittimazione passiva di parte resistente.

7. Nel merito, poi, occorre considerare che l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonchè, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni

di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato, premesso che le spese per l'imposta di bollo non sono soggette a rimborso, va rilevato che, per quanto emerge dalla documentazione in atti:

- le spese di istruttoria hanno certamente natura up front, risultando che le attività remunerate da tale voce di costo sono circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito;
- anche le commissioni di intermediazione, facendo esclusivamente riferimento ad attività preliminari alla stipula, hanno pacificamente natura up front.

11. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata – in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF– in proporzione agli interessi e tenendo conto di quanto appena precisato, è pari a euro 1.648,32 (euro 299,49

per spese di istruttoria e euro 1.348,83 per commissioni di intermediazione), da arrotondare a euro 1.648,00.

12. Quanto, poi, alla commissione di estinzione anticipata praticata (di euro 164,20, contenuta nell'1% del capitale residuo), va rilevato che:

- non è allegata documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto sia privo di oggettiva giustificazione causale;
- tale importo, comunque superiore a euro 10,000,00, è stato calcolato sul capitale residuo al netto della riduzione dei costi;
- il ricorrente non ha formulato contestazioni specifiche sul punto.

Si tratta, dunque, di commissione legittimamente praticata, nulla essendovi da restituire a questo titolo.

13. Non risultano quote versate in eccedenza da rimborsare, né può essere accolta, anche in ragione della serialità del ricorso, la richiesta di rimborso di spese legali, peraltro non documentate.

14. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 1.648,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.648,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI